



Comune di Imola

Provincia di Bologna
Via Mazzini n. 4 – 40026 Imola
Tel. 0542-602111-Fax 602289

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA '
COMMERCIALI NELLE AREE PUBBLICHE ADIACENTI
L'AUTODROMO "ENZO E DINO FERRARI" IN OCCASIONE DI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE MOTORISTICHE.**

- Approvato con delibera C.C. n. 111 in data 3.04.2000, approvata dal CO.RE.CO. in data 12.04.2000 al n. 3430.

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Tipologia dei posteggi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Localizzazione dei posteggi</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Posteggi: migliorie – concessione – scambio. Modalità di presentazione domande</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Trasferimento – reintestazione – volturazione</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Graduatorie dei titolari di posteggio e degli operatori non titolari di posteggio</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Assenze, assegnazione posteggi temporaneamente non occupati</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Circolazione stradale</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Sistemazione delle attrezzature di vendita</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Modalità di utilizzo di posteggio e modalità di vendita</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Norme igienico sanitarie e di sicurezza</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Canoni e tasse</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 9</i>

Art. 1
Tipologia dei posteggi

Per l'esercizio del commercio in occasione delle manifestazioni motoristiche aventi luogo presso l'Autodromo "E. e D. Ferrari" di Imola risultano istituiti n. 52 posteggi, articolati nelle aree pubbliche adiacenti agli ingressi dell'Autodromo stesso così ripartiti:

- n. 26 per la vendita di alimenti e bevande, aventi dimensione di mt. 8 x 5;
- n. 26 per la vendita di generi vari, aventi dimensione di mt. 7 x 5;

Art. 2
Localizzazione dei posteggi

Le aree pubbliche di cui sopra sono assegnate per l'occupazione, da attuarsi mediante installazioni mobili, e limitatamente al numero dei posti così dislocati:

- n. 12 Via dei Colli (fronte Tribuna Nuova COPMA)
- n. 13 Via Pirandello
- n. 14 Via Tiro a Segno
- n. 13 Via Graziadei

aventi la configurazione e le dimensioni risultanti dalla pianta planimetrica allegata al presente Regolamento.

Art. 3
Posteggi: miglorie – concessione – scambio
Modalità di presentazione domande

1) MIGLIORIA

- a) Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 30 novembre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione del settore merceologico: per questi, gli operatori già concessionari di posteggio possono avanzare domanda di migloria in bollo.
- b) Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e 31 dicembre
- c) Le miglorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di cui al punto 7 della delibera di G.R. n. 1368/'99.

2) CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

- a) Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione del settore merceologico, per la pubblicazione sul B.U.R.E.R.
- b) La domanda, in bollo, per il **rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale concessione del posteggio** deve contenere i seguenti elementi:
 - copia dell'autorizzazione d'esercizio che l'operatore intende utilizzare;
 - indicazione circa le eventuali presenze maturate in edizioni precedenti della manifestazione cui si fa riferimento;
 - indicazione dei generi che si intende porre in vendita;
 - indicazione della metratura occorrente, tenuto conto che comunque non potrà essere superato il limite massimo di cui all'art.1.

Essa va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è inoltrata con altre forme.

- c) Domanda **partecipazione fiera per i non titolari di posteggio**: dovrà essere inviata o trasmessa direttamente, in bollo, almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, ai sensi di quanto previsto dal punto 4) della delibera di G.R. n. 1368 del 26.07.1999. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro a data appostovi dall'ufficio postale accettante. Per quelle inoltrate in altra forma, farà fede il timbro a data del Protocollo Generale del Comune.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze effettive maturate nelle edizioni precedenti riferibili ad un'unica autorizzazione
 - In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa (punto 4 deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n.1368)
 - Esaurita la graduatoria di chi ha presentato domanda, i posteggi liberi verranno assegnati applicando gli stessi criteri citati ai punti precedenti.
- d) Le presenze maturate nelle edizioni precedenti che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione
 - e) Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett. a D.Lgs. 114/98), le presenze precedentemente maturate e l'anzianità d'azienda.
 - f) La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale
 - g) La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente.

3) SCAMBIO POSTEGGIO

- a) Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale del posteggio (art. 2 lett. h deliberazione G.R. 1368/99) tra concessionari.
- b) Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero di posteggi in concessione interessati dallo scambio.

Art. 4
Trasferimento – reintestazione - volturazione

1) TRASFERIMENTO – REINTESTAZIONE – VOLTURAZIONE

- a) Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale è attribuita la stessa data di scadenza;
- b) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.
- c) In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.
- d) Nell'ambito dei settori merceologici, il trasferimento di proprietà o gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente
- e) Non è ammesso operare con autorizzazione di un altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione formalizzato per la registrazione e previa presentazione della domanda di voltura al Comune competente.

Art. 5
Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

- 1) L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato
 - c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancata presenza alla manifestazione per tre edizioni consecutive; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
 - d) Rinunci all'autorizzazione
- 2) Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nella stessa manifestazione o, in subordine, in altra area individuata dal Comune
- 3) Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza alla manifestazione per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi
- 4) Per cessione in utilizzo, anche parziale, del posteggio a soggetti od aziende terze che non ne abbiano titolo
- 5) La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio

Art. 6
Graduatorie dei titolari di posteggio
e degli operatori non titolari di posteggio

- 1) Presso l'ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) La planimetria dell'area con indicazione numerata dei posteggi e dei settori merceologici
 - b) Identificazione dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione.
 - c) La **graduatoria dei titolari di posteggio** formulata, in base al punto 7, lett. a) e c) della delibera di G.R. n. 1368/99 tenendo conto di:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione del posteggio, proprio o dei dante causa;
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
 - d) La **graduatoria dei non assegnatari di posteggio** formulata, in base a:
 - Maggior numero di presenze effettive (riferite ad un'unica autorizzazione) maturate nella manifestazione.
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata
- 2) Copia costantemente aggiornata della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

Art. 7
Riassegnazione posteggi
a seguito di ristrutturazione o spostamento

- 1) In caso di ristrutturazione o spostamenti parziali dei posteggi della fiera-sagra, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di cui all'art. 6 del presente regolamento e nell'ambito del settore merceologico
- 2) In caso di ristrutturazione o spostamento totale dell'area, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 8
A s s e n z e,
assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

- 1) **ASSENZE** dei concessionari di posteggio
 - a) I concessionari di posteggio non presenti alle ore 08.00 del giorno precedente la gara ufficiale non potranno accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti per tutta la durata della manifestazione.
 - b) L'assenza non sarà considerata qualora venga prodotta idonea giustificazione entro 10 giorni dallo svolgimento della manifestazione.

2) *ASSENZE* degli assegnatari di posteggio.

- a) Gli operatori assegnatari di posteggio non presenti alle ore 08.00 del giorno precedente la gara ufficiale nel posteggio assegnato non potranno accedere alle operazioni mercatali e saranno considerati assenti per tutta la durata della manifestazione.

3) *ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI*

- a) I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari o assegnatari verranno assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui D.Lgs. 114/'98 presenti all'orario stabilito, in possesso di Partita I.V.A. e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
- b) Tali posteggi sono assegnati in base al settore merceologico ed all'ordine occupato nella graduatoria stilata per gli operatori non titolari di posteggio.
- c) L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Art. 9

Circolazione stradale

- 1) Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla manifestazione.
- 2) Durante lo svolgimento della manifestazione è interdetto il commercio itinerante nelle aree individuate dall'apposita deliberazione comunale.

Art. 10

Sistemazione delle attrezzature di vendita

- 1) I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine e puliti nell'aspetto e nel decoro.
- 2) I veicoli adibiti al trasporto di merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè nello spazio del posteggio, se concesso
- 3) In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento
- 4) I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
- 5) Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
- 6) E' fatto divieto di alterare il suolo pubblico occupato infliggendovi pali, smuovendo la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno.

Art. 11
Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire la propria autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo
- 2) Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sulla stessa manifestazione più di due posteggi.
- 3) Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
- 4) Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore
- 5) Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
- 6) Non è ammessa la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, ad eccezione della birra.
- 7) Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2 .Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- 8) E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio
- 9) E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto ad eccezione di audiovisivi o battitori pur ch'è non arrechino disturbo agli altri operatori
- 10) Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe
- 11) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge
- 12) L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori

Art. 12
Norme igienico sanitarie e di sicurezza

- 1) La vendita e la somministrazione di alimenti bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
- 2) In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo
- 3) I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro che sono addetti alla vendita e manipolazione di prodotti alimentari devono essere esibiti a richiesta degli Organi di Vigilanza.

Art. 13
Canoni e tasse

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita è subordinata al preventivo pagamento del canone di occupazione spazi su aree pubbliche, nella misura e con le modalità previste dall'apposito Regolamento vigente al momento.
L'operatore commerciale ha l'obbligo di esporre, presso il banco di vendita, l'atto che autorizza l'occupazione e la ricevuta di pagamento del canone suddetto.
- 2) Rimangono inoltre fissati per ogni manifestazione motoristica i seguenti canoni di concessione forfettari:
 - L. 150.000 per ogni banco di vendita – per giornata delle gare ufficiali
 - L. 80.000 per ogni banco di vendita – per la giornata precedente le gare ufficiali
 - L. 30.000 per ogni banco di vendita – per ogni altra giornata destinata a prove ufficiali o private

I suddetti canoni sono da versare al momento del rilascio dell'atto che legittima ad occupare il posteggio di vendita.

Future determinazioni in ordine ai canoni di concessione potranno essere assunte con deliberazione di Giunta Municipale, previo parere delle Associazioni di categoria.

Art. 14
Sanzioni

- 1) Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi degli art. 106 e 107 della legge comunale e provinciale e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della L.689/81 ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D.Lgs. 114/98. In particolare è punito con una sanzione:
 - a) da L. 100.000 a L. 500.000, chi:
 - Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 11 del presente Regolamento;
 - Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;
 - Eccede nell'occupazione del posteggio rispetto alla superficie autorizzata;
 - Ponga in vendita prodotti non compresi nel settore merceologico indicato in autorizzazione o nella concessione di posteggio;
 - Incorre in ogni altra violazione dell'art. 11 del presente regolamento;
 - b) da L. 1.000.000 a L. 6.000.000, chi:
 - non rispetta la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi
 - c) da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e la confisca dell'attrezzatura e della merce, chi:
 - esercita il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio indicato dall'autorizzazione e dal regolamento comunale
- 2) Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo
- 3) Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti allo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato
- 4) In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso di due edizioni consecutive della manifestazione), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a una edizione della fiera.